

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

149^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2007
(Antimeridiana)

Presidenza del presidente MARINI,
indi del vice presidente CALDEROLI
e del vice presidente CAPRILI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MARINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Discussione del disegno di legge:

(1270) Integrazioni e modifiche alle disposizioni sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare nella pubblica amministrazione (ore 12,36)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1270.
La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

CALVI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e non intendendo replicare né il relatore né il rappresentante del Governo, do lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione, nonché dell'emendamento 4.0.100, che il senatore Palma ha chiesto di illustrare. Ne ha facoltà.

PALMA (FI). Signor Presidente... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Collegli, non potete parlare accanto al collega che sta intervenendo.

PALMA (FI). L'emendamento in esame intende affermare che le intercettazioni telefoniche che non sono acquisite al procedimento penale non possono essere utilizzate. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Collegli, il senatore Palma sta parlando ed ha anticipato che sarà breve. Si tratta dell'illustrazione del suo emendamento e, considerato che è l'unica proposta di modifica, vi prego di abbassare i toni e di ascoltare.

PALMA (FI). Presidente, vorrei pregare i colleghi di prestare un po' di attenzione poiché negli ultimi mesi ampio è stato il dibattito sull'uso, l'abuso e l'utilizzo anomalo delle intercettazioni telefoniche. Questo emendamento, per l'appunto, riguarda le intercettazioni telefoniche. Con esso si vuole affermare che le intercettazioni che non vengono acquisite dal giudice per le indagini preliminari al processo penale non possono essere utilizzate nel procedimento disciplinare.

Che cosa significa ciò? La nostra Costituzione consente le intercettazioni telefoniche dietro provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria e con riferimento esclusivamente a talune tipologie di reati; ad esempio, tutti i reati per i quali è prevista una pena non inferiore nel massimo ad anni cinque non possono essere oggetto di intercettazioni telefoniche. Queste ultime quindi servono per corrispondere alle esigenze dell'interesse punitivo dello Stato con riferimento a reati di particolare gravità. Non solo, ma il nostro ordinamento prevede che quando nel corso di un'intercettazione telefonica emergono elementi, per così dire, indizianti con riferimento a un reato diverso da quello per cui l'intercettazione è stata disposta, le intercettazioni possono essere utilizzate in altro procedimento solo se per il reato è previsto l'arresto obbligatorio, cioè per reati di particolarissima gravità.

Orbene, se la norma di cui all'emendamento non dovesse entrare in vigore si verificherebbe, come si verifica normalmente, quanto segue. La prima circostanza è la seguente: nel corso delle intercettazioni telefoniche emerge, ad esempio, che il dipendente pubblico "A" e la dipendente pubblica "B" hanno dei convegni amorosi all'interno del loro ufficio, circostanza che potrebbe, per ipotesi, assumere un rilievo disciplinare. Tale intercettazione, destinata nel processo penale a restare segreta, e che oggettivamente non è sostenuta, proprio per la sua irrilevanza penale, dalla necessità dell'intercettazione, viene veicolata nel procedimento disciplinare, diventa pubblica ed è alla base di un eventuale procedimento disciplinare.

La seconda circostanza si verifica se da un'intercettazione telefonica emerge che il dipendente pubblico ha commesso un determinato reato, diverso da quello per cui si intercetta. Orbene, siccome questo reato non prevede l'arresto obbligatorio, quella intercettazione non può essere utilizzata in fase processuale penale, per cui verrebbe veicolata solo nel procedimento disciplinare. In ordine a quella intercettazione vi sarebbe la risposta del dipendente pubblico e la risposta del dipendente pubblico veicolerebbe l'intercettazione nel processo penale, evidentemente con violazione di qualsiasi norma di difesa.

Quindi, con questo emendamento si chiede qualcosa di assai semplice, ossia che tutte le intercettazioni utilizzate correttamente nel processo penale lo siano nel procedimento disciplinare, ma che quelle non utilizzate nel procedimento penale, destinate a restare segrete, non possano evidentemente essere utilizzate nel procedimento disciplinare. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

MANZIONE (Ulivo). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Ulivo). Signor Presidente, ho rinunciato ad intervenire in discussione generale. Ho sottoscritto, però, l'emendamento 4.0.100 e vorrei che la Presidenza ne desse atto perché ho chiesto agli Uffici, oltre che al primo firmatario, il collega Palma, di poterlo fare; vorrei pertanto spiegarne il motivo all'Aula.

Premetto che stiamo trattando la modifica di un provvedimento che si rifà alla legge n. 97 del 2001, che ha introdotto novità in forza delle quali sia la sentenza penale irrevocabile di condanna

sia la sentenza di applicazione della pena su richiesta (il cosiddetto patteggiamento) sono destinate ad esplicare effetti nel giudizio disciplinare: questa è la correlazione fra il procedimento penale e il giudizio disciplinare che dà il nome al disegno di legge in titolo.

Non ho potuto dirlo prima perché non sono intervenuto in discussione generale, ma vi è una contrarietà da parte mia anche rispetto all'articolo 3, che per quanto riguarda l'ipotesi di decadenza del procedimento disciplinare prevede l'obbligo della ricezione della sentenza.

Mi spiego, colleghi: mentre prima il procedimento disciplinare da parte della pubblica amministrazione doveva prendere avvio entro centoventi o novanta giorni dall'emissione della sentenza, questa modalità è stata poi modificata ed è stato previsto che, invece, il termine ridotto a novanta giorni per la disciplina a regime (ma a centoventi per quella transitoria) decorresse dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione. Si è detto, cioè, che l'amministrazione ha la necessità di promuovere l'azione disciplinare entro novanta giorni da quando è stata comunicata la sentenza.

La modifica introdotta con l'articolo 3 del provvedimento in esame trasforma la comunicazione da parte dell'amministrazione giudiziaria nella ricezione della sentenza da parte dell'ufficio competente ad avviare il procedimento disciplinare. Questo significa che un termine di decadenza che doveva essere collegato ad un momento verificabile (ossia la comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa dell'emissione della sentenza) viene invece spostato ad un momento assolutamente indeterminabile. Infatti, parlare di ricezione da parte dell'ufficio che deve promuovere non significa comunicazione all'amministrazione, ma comunicazione all'amministrazione da parte dell'autorità giudiziaria, all'interno della pubblica amministrazione, e stabilire quale ufficio deve promuovere l'azione disciplinare e quant'altro. Si è reso, quindi, questo termine assolutamente indeterminabile, e non sono d'accordo.

Per venire all'emendamento in esame, presentato dal collega Nitto Palma, in conclusione devo dire che lo condivido, perché è molto semplice (ed è l'unico, per cui sul punto vorrei sentire il relatore) e sostanzialmente prevede che nei procedimenti disciplinari nei confronti di pubblici dipendenti non possano essere utilizzate quelle intercettazioni che non abbiano ricevuto il vaglio previsto dall'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale. Ciò significa che non possono essere utilizzate le intercettazioni delle quali il giudice per le indagini preliminari non abbia in qualche modo sancito l'utilizzabilità (e quindi che siano state legittimamente svolte, non siano state acquisite in violazione di norme e siano pertanto utilizzabili nel processo). Il collega Nitto Palma sostiene che non si possano far transitare nel procedimento disciplinare intercettazioni non preventivamente verificate in quello penale: ecco perché l'emendamento in discussione è condivisibile.

Desidero sollevare un'obiezione ai colleghi: quando si è verificato tutto quel cataclisma sul mondo del calcio, alcune intercettazioni effettuate dalla procura della Repubblica di Napoli sono state immediatamente trasmesse all'Autorità calcistica - definiamola così, genericamente - prima che terminasse la fase delle indagini preliminari e avvenisse il vaglio da parte del GIP. Si può verificare che quelle intercettazioni, immediatamente utilizzate nel procedimento disciplinare, vengano invece cadutate dal provvedimento del GIP, che sottopone a verifica l'attività del pubblico ministero. In questo modo, invece, consentiamo che intercettazioni eventualmente illegittime fatte dal pubblico ministero riverberino immediatamente effetti nel procedimento disciplinare, anche se magari successivamente nel procedimento penale vengono cadutate.

In Commissione giustizia, e mi rivolgo al presidente Salvi, stiamo per trattare il provvedimento che regola le intercettazioni anche sotto il profilo della tutela della *privacy*. Dobbiamo renderci conto che in questo modo non solo corriamo il rischio di far transitare nel procedimento disciplinare intercettazioni che diventano inutilizzabili nel procedimento penale, ma addirittura rendiamo pubblico il contenuto di quelle intercettazioni. Infatti, mentre nella fase preliminare del processo le intercettazioni sono assolutamente vincolate e non possono essere diffuse né utilizzate, quando si entra nella fase del procedimento disciplinare potranno e dovranno essere portate a conoscenza delle parti, dei legali e quindi diventeranno automaticamente pubbliche.

È una norma pericolosissima. Ecco perché condivido sotto tutti i profili l'emendamento che il collega Palma ha presentato. Mi permetto di rivolgermi al relatore, alla sua grande saggezza, alla sua capacità di leggere anche in filigrana i provvedimenti, per chiedergli di riconoscere la pericolosità di questa norma, che l'emendamento del collega Palma riconduce ad un percorso legittimo e corretto. (*Applausi dal Gruppo FI*). Altrimenti, ci troveremmo di fronte ad una norma invasiva e incontrollata.

Comprendo la necessità di intervenire per sollecitare i provvedimenti disciplinari nella pubblica amministrazione, però da questo a legittimare gli abusi onestamente ce ne corre.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CALVI, *relatore*. Presidente, colleghi, abbiamo un solo emendamento al nostro esame, però credo che meriti una risposta molto attenta e una riflessione approfondita da parte dell'Aula, dal momento che è una proposta di forte garanzia.

Potrei affermare subito che vi è un problema relativo alla pertinenza dell'argomento. Si potrebbe sostenere infatti che l'argomento oggetto dell'emendamento non ha attinenza con il provvedimento in questione. Sarebbe però una risposta sbagliata e soprattutto da non dare ai tre illustrissimi colleghi che l'hanno sottoscritta.

Vorrei fare due osservazioni. La prima attiene alla natura del procedimento, sul quale bisogna riflettere. Il collega Manzione poco fa lo ha accennato: il procedimento penale è lo strumento nel quale si verifica la fondatezza dell'accusa e quindi massime devono essere le garanzie nei confronti dell'inquisito; nel procedimento disciplinare, invece, si deve verificare la possibile permanenza dell'incolpato nel posto di lavoro. Le garanzie debbono esserci, tuttavia diversa è la finalità, perché diverso è lo strumento da utilizzare. Credo che tutti possano cogliere la differenza che passa tra il delitto e la colpa: l'incolpato risponde di fronte all'ente circa la permanenza nel posto di lavoro, l'imputato risponde invece davanti al giudice circa la sussistenza di elementi tali da poterlo o meno condannare.

Ora, non dico che nel processo disciplinare vengono meno le garanzie, certamente però la finalità del procedimento disciplinare è quella di tutelare l'ente, lo Stato, l'azienda per il fatto che quel personaggio, pur essendo innocente rispetto al reato a lui addebitato, ha tuttavia delle colpe, per cui occorre verificare se può rimanere nel posto di lavoro.

Per spiegare il ragionamento che sto facendo e l'importanza di questa norma, vorrei ricordare all'Aula un episodio accaduto alcuni anni fa. Due altissimi ufficiali della Guardia di finanza furono imputati di corruzione e poi addirittura di concussione. La prova era così evidente che giustamente i difensori consigliarono loro di patteggiare la pena. La pena fu patteggiata e quei due alti ufficiali tornarono negli stessi posti che rivestivano quando commisero i reati di corruzione e concussione. Questo non possiamo consentirlo. Lo voglio ricordare per la necessità di approvare questa legge, ma nello stesso tempo per ricordare la differenza che vi è tra delitto e colpa. Anche questo è un argomento non sufficiente a dirimere il problema: lo so bene.

Vi è però un terzo argomento: il senatore Manzione ha citato un disegno di legge che forse però non ha letto fino in fondo (anche perché, pur essendo già stato assegnato, non è ancora all'attenzione della Commissione giustizia), l'Atto Senato n. 1512, recante «Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine». All'articolo 9 di questo provvedimento, approvato pressoché all'unanimità dalla Camera dei deputati, vi è una corposa norma di riforma e di modifica dell'articolo 268 del codice di procedura penale e addirittura - al comma 1, lettera c) - si prevede che «i commi da 4 a 8 sono abrogati».

Ci troviamo allora di fronte a due norme: da una parte una legge concernente l'utilizzabilità delle intercettazioni nel processo disciplinare che riguarda la nostra legge e si richiama al comma 6 dell'articolo 268, dall'altra una norma complessiva sulle intercettazioni già approvata dalla Camera e alla nostra attenzione...

MANZIONE (*Ulivo*). Ma non è legge!

CALVI, *relatore*. Nessuna delle due è legge.

MANZIONE (*Ulivo*). Però noi decidiamo su questa e non su quella.

CALVI, *relatore*. Senatore Manzione, mi consentirà di osservare che si tratta di due norme in aperto conflitto, in questo momento. Se approviamo una norma che prevede l'utilizzabilità del comma 6 dell'articolo 286, avremo di fronte, poi, la decisione rispetto ad una legge, quella sulle intercettazioni, nella quale questa norma viene abrogata. Siccome si tratta di una norma che certamente merita attenzione e interesse, non va sottovalutata e trattata come se fosse una questione di carattere politico-parlamentare, perché è una questione giuridica e dobbiamo evitare di determinare un conflitto tra le due norme.

Qual è la soluzione che propongo? Siccome la Camera dei deputati ha approvato, pressoché all'unanimità, l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 286, piuttosto che richiamarlo in questa sede e per evitare di approvare due leggi in conflitto che devono tornare naturalmente,

inevitabilmente alla Camera (infatti, sia quella che ci apprestiamo ad approvare oggi, che quella sulle intercettazioni devono tornare alla Camera), tanto vale soprassedere: io suggerisco, infatti, come prima osservazione, il ritiro dell'emendamento. Dopodiché, in sede di discussione e di modifica della legge sulle intercettazioni, naturalmente potranno essere individuate quelle soluzioni di garanzia che soddisfano queste esigenze.

La mia proposta, quindi, è la seguente: innanzitutto va ritirato l'emendamento e trasformato magari in un ordine del giorno (poi si vedrà come dare il segno di questa riflessione); in seguito, nella discussione che si terrà in Commissione giustizia ed in Aula sul disegno di legge sulle intercettazioni si deciderà, se non di abrogare, di modulare una nuova lettura dell'articolo 286 in base a quella della Camera sul punto. Però certamente, di fronte alla situazione di un possibile conflitto, consiglieri di seguire questa via, che mi sembra la più ragionevole: si proceda al ritiro dell'emendamento per approfondire la questione in un'altra discussione di legge. Altrimenti devo esprimere parere contrario, perché a questo punto mi sembra che dobbiamo assolutamente evitare che si crei un conflitto del genere tra due leggi, è vero, ambedue non approvate, ma se approvassimo in questa sede...

MANZIONE (*Ulivo*). Ma stiamo approvando questa e non quella!

PRESIDENTE. Senatore Manzione, ascoltiamo il relatore.

CALVI, *relatore*. Non faccia come i pubblici ministeri in Aula; stia calmo, stia tranquillo, senatore Manzione.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, la prego di tornare al tema.

CALVI, *relatore*. Forse mi sono espresso in modo troppo pesante. Allora, il senatore Manzione non stava facendo il pubblico ministero, ma l'avvocato un po' troppo avvocatesco.

Va bene se i proponenti ritirano l'emendamento trasformandolo in un ordine del giorno, altrimenti esprimo parere contrario, perché anticerperemmo ad oggi un giudizio che daremo più propriamente nel corso dell'esame dell'altro disegno di legge.

MAGNOLFI, *sottosegretario di Stato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*. Il Governo si conforma al parere del relatore.

Non appare opportuno inserire nel provvedimento in esame il tema delle intercettazioni, e non perché mi sfugga l'importanza della materia o la fondatezza delle considerazioni dei proponenti. Ricordo che il provvedimento non riguarda il procedimento disciplinare, ma i rapporti tra il procedimento penale e il procedimento disciplinare, e intende sanare un fenomeno molto grave a parere di tutti, cioè che troppi condannati per la durata del procedimento e per i nessi difficili e burocratici tra procedimento penale e procedimento disciplinare rimangono al loro posto di lavoro con lo stesso ruolo che ha consentito loro di commettere reati gravi di concussione, corruzione e peculato contro la pubblica amministrazione.

Ricordo inoltre - come ha già fatto il relatore - che la materia delle intercettazioni è già oggetto di una ulteriore iniziativa legislativa all'esame della Camera e non riteniamo opportuno inserirla nel provvedimento oggi all'attenzione dell'Assemblea del Senato. Chiedo pertanto ai proponenti di ritirare l'emendamento; in caso contrario, il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Data l'ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Comunico che, per rapporti intercorsi, la chiusura delle urne della votazione sulle proposte della Giunta viene ulteriormente anticipata alle ore 17.

Omissis

La seduta è tolta (*ore 12,59*).

150ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2007
(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CAPRILI

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CAPRILI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1270) Integrazioni e modifiche alle disposizioni sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare nella pubblica amministrazione (ore 16,35)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1270.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso il parere sull'unico emendamento in esame.

BIANCO (Ulivo). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO (Ulivo). Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ha riconosciuto in modo preciso il relatore, la questione sollevata dal collega Palma con il suo emendamento è assolutamente fondata: si pone il problema di considerare se una intercettazione acquisita illegittimamente e che non può essere utilizzata nel processo penale, considerando la diversa natura del procedimento disciplinare rispetto al procedimento penale, possa esser utilizzata in sede disciplinare.

Il collega Calvi ritiene - e lo ha detto - che la questione sia assolutamente fondata; ha manifestato però una perplessità circa il fatto che la materia possa essere regolamentata nel disegno di legge in oggetto, anziché, più opportunamente, nel disegno di legge già esaminato dall'altro ramo del Parlamento che prevede di disciplinare in modo organico la materia delle intercettazioni.

Mi pare che la richiesta del relatore possa essere condivisa anche dai colleghi che hanno presentato l'emendamento. Rispetto alla preoccupazione prospettata dai colleghi Palma e Manzione che la questione non venga rimandata *sine die*, un'utile assicurazione potrebbe venire da un ordine del giorno che recepisca esattamente il senso dell'emendamento da essi proposto, impegnando il Governo a prevedere, in occasione dell'esame dell'altro provvedimento, una disciplina nel senso indicato, cioè - tengo a ribadirlo ulteriormente - che le intercettazioni illegittimamente acquisite non solo non possono essere utilizzate nei procedimenti penali, come già oggi è, ma neanche nei procedimenti disciplinari.

Se viene assunto un impegno di questo genere da parte del relatore e del Governo - e mi sembrava che fosse questo l'intendimento non essendovi dubbi al riguardo - mi sentirei di assicurare i colleghi presentatori dell'emendamento e di invitarli a trasformare il loro

emendamento in un preciso ordine del giorno, su cui chiederei al relatore ovviamente di esprimere un parere favorevole.

SALVI (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI (*Ulivo*). Signor Presidente, la mia opinione concorda con le considerazioni svolte dal relatore alle quali vorrei richiamarmi per un attimo, non essendo affatto di pregiudiziale ostilità alla soluzione normativa del problema sollevato.

Il relatore, senatore Calvi, ha sottolineato due punti: il primo riguarda i percorsi parlamentari. Questo emendamento, che interviene su un disegno di legge che il Senato esamina in prima lettura, si propone di modificare una norma che contemporaneamente ci perviene dalla Camera già modificata nel testo sulle intercettazioni, di cui è imminente l'inizio dell'esame da parte della Commissione giustizia del Senato. Quindi, mi pare si evidenzi un ingorgo normativo rispetto al quale si rende necessaria un'attenta riflessione.

La seconda considerazione svolta dal senatore Calvi riguarda il contenuto della norma perché, anche se il principio è ineccepibile, il senatore Calvi ha ricordato che i fatti costituenti illecito penale hanno - come è ovvio - una soglia di gravità diversa e maggiore rispetto a quella relativa agli illeciti disciplinari.

Cosa accade nell'ipotesi in cui da intercettazioni legalmente formulate dovesse risultare che non vi sono gli estremi per l'acquisizione ai fini del procedimento penale e tuttavia risultano fatti che possono essere disciplinarmente rilevanti, fatti cioè che la pubblica amministrazione è giusto conosca per valutare se esercitare o meno la sanzione disciplinare, ma che tuttavia non costituiscono fattispecie di reato? La norma, così com'è formulata, non risolve questo problema.

La mia opinione, pertanto, è che, pur riconoscendo la sussistenza del problema, sia per evitare duplicazioni di percorsi normativi sia per approfondire il merito della norma, rispetto alla quale in questo momento per i dubbi che ho dovrei votare contro se fosse posta ai voti, sia opportuna la proposta formulata dal relatore, accolta dal Governo e condivisa testé dal presidente Bianco.

CENTARO (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, vorrei rappresentare all'Aula un paradosso. C'è una dichiarazione incondizionata di favore e di fondatezza di un emendamento che riguarda una norma di legge oggi vigente. La circostanza che poi essa sia stata modificata da un disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, di cui ancora non è iniziato l'esame nella Commissione giustizia del Senato e che potrebbe anche essere suscettibile di modifiche ulteriori con un rinvio alla Camera stessa, non dovrebbe assolutamente creare alcun problema procedurale.

Inoltre, poiché si tratta comunque di intercettazioni che afferiscono ad un processo penale e qui non si intende modificare il modello del procedimento disciplinare ma fare riferimento ad un rapporto tra processo penale e procedimento disciplinare, è evidente che la tipologia di intercettazioni che possono essere ammesse anche nel procedimento disciplinare non possono che passare al vaglio del giudice, il quale dovrà escludere comunque intercettazioni che attengono alla *privacy* del cittadino e che neppure sotto il profilo disciplinare possono assolutamente essere esaminate.

Allora, vorrei rappresentare all'Aula la circostanza che comunque, anche in sede di esame da parte del Senato dell'articolo di riferimento che, ancorché modificato dalla legge sulle intercettazioni, nominalmente rimane nel codice di rito, si potrà in questa sede inserire un coordinamento e una modifica del genere.

Allora, perché perdere tempo, quando questo disegno di legge entrerà in vigore certamente prima di quello relativo alle intercettazioni, con un lasso di tempo che vedrà tutto ciò che è stato intercettato andare a finire nel procedimento disciplinare con una tutela della *privacy* che evidentemente viene completamente sguarnita delle naturali garanzie?

PRESIDENTE. Senatore Palma, qual è il suo parere sulla richiesta testé formulata?

PALMA (FI). Signor Presidente, ho ascoltato l'intero dibattito e ho fatto attenzione ai comportamenti dei colleghi senatori.

Dirò subito che non è di poco conto la circostanza che questo emendamento, oltre alla mia firma, porti la firma di un autorevole esponente della maggioranza. Così come davvero non è di poco conto il fatto che oggettivamente tutti, a partire dallo stesso relatore, hanno affermato che l'emendamento in esame è fondato e corrisponde a quelli che sono i principi di civiltà giuridica, si badi bene, non del nostro ordinamento processuale, bensì del nostro ordinamento costituzionale.

Ancora, Presidente, procedendo evidentemente con grande rapidità, il senatore Calvi ha sostanzialmente formulato tre obiezioni, di cui la prima è la non attinenza dell'emendamento alla materia. Ne prendo atto; faccio, tuttavia, presente al senatore Calvi che l'emendamento è stato dichiarato ammissibile e che esso riguarda i rapporti tra il processo penale e il processo disciplinare esattamente come nella rubrica del disegno di legge che stiamo discutendo.

Con riferimento alla seconda obiezione, vorrei tranquillizzare molti colleghi: il senatore Calvi ha detto che questo provvedimento tende sostanzialmente a far sì che i soggetti che hanno patteggiato determinate sentenze in sede penale possano essere colpiti sotto il profilo disciplinare. Benissimo. Noi condividiamo perfettamente l'impostazione di questo disegno di legge e faccio presente che l'emendamento in esame non tocca e non riguarda questo punto.

Aggiungo che siamo in prima lettura e che, conseguentemente, non vi sarebbe, in ragione di questo emendamento, un appesantimento dell'*iter* parlamentare.

La terza ed ultima obiezione del senatore Calvi concerne la sussistenza di un riferimento all'articolo 264, il quale, se non ricordo male, è in corso di modifica in ragione di un disegno di legge che è appena pervenuto dalla Camera. Orbene, per quanto mi riguarda, è chiaro che le leggi si scrivono con riferimento alle leggi in vigore, così come mi pare sia ugualmente evidente che non si può fermare una legge in attesa che ne entri in vigore un'altra.

Vorrei però dire al senatore Calvi: noi, maggioranza e opposizione, siamo perfettamente d'accordo su questo disegno di legge; noi, maggioranza e opposizione, siamo perfettamente d'accordo sulla correttezza di questo emendamento; noi, maggioranza e opposizione, siamo perfettamente d'accordo sulla necessità di intervenire nella specifica materia; non riesco davvero a comprendere la ragione per la quale non lo dobbiamo fare subito, bensì nell'ambito di altro provvedimento, quello che riguarda le intercettazioni telefoniche, che al momento è all'attenzione della 2^a Commissione, la cui discussione deve ancora cominciare e in ordine alla quale, per la complessità della materia trattata, sono prevedibili emendamenti e correzioni rispetto al testo proveniente dalla Camera.

Tutto ciò detto, Presidente, non sono favorevole né a ritirare l'emendamento, né a trasformarlo in un ordine del giorno. Sono dell'idea che, quando si è tutti unanimemente d'accordo nel dire che una determinata formulazione è corretta, questa formulazione deve andare avanti; però, siccome mi rendo conto che vi possono essere delle necessità di assestamento di pensiero in ordine al punto all'interno della maggioranza, evidentemente - ma questo lo valuterà la maggioranza - non sarei in linea di principio contrario ad un eventuale rinvio.

Certo è che, per quanto mi riguarda, sono assolutamente contrario sia al ritiro dell'emendamento che alla sua trasformazione in ordine del giorno.

CALVI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI, relatore. Onorevoli colleghi, vorrei brevemente riprendere la questione da quanto, a mio avviso molto correttamente diceva il senatore Salvi, il quale ha fatto una ricostruzione corretta dal punto di vista giuridico e anche dal punto di vista dell'*iter* parlamentare.

Siccome non siamo tutti giuristi in quest'Aula, sarà bene ricordare cosa dice l'articolo 268, comma 6. La norma stabilisce una cosa profondamente corretta ovvero che il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione.

Chi di noi non è favorevole a questa norma e a questo principio? Siamo tutti d'accordo. Il problema che ho posto è di duplice natura. Il primo aspetto - ne converrà, credo, il collega Nitto Palma - non è certamente la pertinenza. Io l'ho citata per dire che ci si potrebbe appellare alla non attinenza, ma non è certamente questo l'argomento, sono i due argomenti che poi ha ripreso anche il senatore Salvi. Il primo problema riguarda la diversa natura del procedimento disciplinare e del procedimento penale. Tutti conoscono episodi recenti nei quali, in indagini svolte da un

magistrato di Potenza, una serie di indagati sono stati prosciolti, ma poi, sulla base di quegli atti, sono stati sanzionati e ritenuti colpevoli dai rispettivi ordini professionali. Cosa significa questo? Che lo strumento e la prova della colpevolezza dell'incolpato e della responsabilità dell'imputato sono totalmente diverse. Si usa quell'intercettazione - penso al problema del calcio - per finalizzarla a indagini svolte da organi disciplinari, ma irrilevante potrebbe essere dal punto di vista penale. Ma anche questo è un argomento forse debole.

L'argomento sul quale ho concentrato la mia attenzione è un altro. Mi sembra che i colleghi non abbiano riflettuto a sufficienza proprio perché i colleghi della Commissione giustizia, che hanno ricevuto questo disegno di legge, non l'hanno ancora visto o letto. Il problema è il seguente: la Camera dei deputati ha votato pressoché all'unanimità un disegno di legge, che oggi è in Senato alla Commissione giustizia, nel quale si riformulano tutte le disposizioni relative alle intercettazioni, abrogando addirittura, dal quarto all'ottavo comma, l'articolo 268, compreso anche il comma 6.

Dunque, dov'è il punto che a me appare incongruente? L'incongruenza sta nel fatto che, oggi, approveremo una norma che dice che si applica l'articolo 268, comma 6, sapendo che poi dovremo affrontare un disegno di legge nel quale questa norma viene abrogata e riformulata. Allora, siccome si tratta di un principio importante di garanzia sul quale dobbiamo riflettere e legiferare, la mia proposta quale era? La mia proposta è che l'inserimento in questo provvedimento, che deve essere votato subito perché è urgente votarlo per necessità oggettive, non avvenga. Non si può infatti più tollerare che i procedimenti disciplinari possano durare 700 giorni quando 120 giorni sono i termini di prescrizione. Noi dobbiamo approvare immediatamente un provvedimento che è decisivo ai fini di una corretta amministrazione del nostro Paese.

Allora, questo problema, che pure è importante, risolviamolo subito in Commissione giustizia, affrontando il problema delle intercettazioni e, se vogliamo salvaguardare il principio, approviamo ora un ordine del giorno che dice che questo è un punto importante, che andrà valutato in quella sede, e, nel frattempo, votiamo questo disegno di legge.

In conclusione, signor Presidente, io ho sollecitato un ritiro, che mi sembra ormai sia abbastanza improbabile, ed ho pensato alla formulazione di un ordine del giorno, che non è stato presentato. Si dovrà votare. A me spiace, perché a questo punto ritengo che dal punto di vista legislativo fosse opportuno salvaguardare il principio e, nello stesso tempo, rinviare ad altra norma, che è già presente, la soluzione del tema.

Mi sembra che ci sia un'impuntatura, che - devo dire - è pregiudizievole, nei confronti di un principio giusto perché se l'Aula voterà in senso negativo, in qualche modo ci troveremo di fronte ad un voto negativo. Allora, è sbagliato incrinare un principio giusto, ma non è neppure corretto inserirlo in questa norma, facendo capire fin d'ora che quel disegno di legge approvato dalla Camera è sbagliato e dovrà essere riscritto.

Quindi, signor Presidente, la conclusione che traggio è che la soluzione migliore sarebbe stata di ritirare l'emendamento. A questo punto, però, non posso dare un consenso che vedrebbe questo intreccio perverso tra due disegni di legge. Se si deve votare, l'Aula voti; l'importante è che questo disegno di legge sia approvato nel tempo più breve possibile.

MANZIONE (Ulivo). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Ulivo). Signor Presidente, mi rendo conto che *ad impossibilia nemo tenetur*. A volte diventa difficile ragionare in quest'Aula, quando si sposano in maniera pregiudiziale delle posizioni rispetto alle quali poi non si capisce come si possa andare avanti.

Mi è dispiaciuto molto l'intervento del presidente della Commissione giustizia Cesare Salvi, che, fra le altre cose, ha detto di condividere le affermazioni del collega Guido Calvi, in quanto non era possibile intervenire con un provvedimento che modificava una norma che altro provvedimento aveva già modificato.

L'articolo 268 del codice di procedura penale viene soltanto richiamato nell'emendamento in esame e per quanto mi riguarda, signor Presidente, la proposta che le farò alla fine è quella di modificare l'emendamento del collega Nitto Palma (chiaramente con il suo consenso), eliminando tale riferimento. Quello che ci interessa è immaginare che possano essere utilizzati nei procedimenti disciplinari le intercettazioni che sono state in qualche modo convalidate dal giudice e, quindi, che la convalida avvenga così come il codice prevede attualmente; con la procedura del comma 6 dell'articolo 268, con l'acquisizione agli atti o in un altro modo, ci interessa poco. Non è

questo il problema. Collega Salvi, non stiamo modificando l'articolo 268. È un richiamo ai fini dell'applicazione del principio ciò che l'emendamento contiene. Questo è tutto.

Allora mi sembra strano - ecco perché dicevo che *ad impossibilia nemo tenetur* - che i colleghi che sono intervenuti siano tutti d'accordo nel dire che il principio è giusto, che è corretto, che, anzi, è un principio di civiltà giuridica che va salvaguardato, ma...

Allora, mi soffermo sulle cose che ha detto il collega Guido Calvi. Egli afferma - e questa è una cosa, Guido, che onestamente non mi sento di condividere - che c'è una diversa natura e una diversa gravità tra il procedimento penale e il procedimento disciplinare.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, le dichiarazioni di voto si svolgeranno dopo.

MANZIONE (*Ulivo*). La sto svolgendo.

PRESIDENTE. D'accordo. La considererò svolta quando arriveremo al voto.

MANZIONE (*Ulivo*). Signor Presidente, dobbiamo intenderci: basta che lei mi dica a che titolo vuole che io intervenga, purché lei utilizzi sempre lo stesso metro. Anche altri colleghi che sono intervenuti erano già intervenuti prima. Se vogliamo utilizzare il Regolamento, utilizziamo il Regolamento, ma utilizziamolo per tutti, signor Presidente.

PRESIDENTE. D'accordo. Se lei interviene in dichiarazione di voto, va bene.

MANZIONE (*Ulivo*). Sia il Presidente di tutti. Ci siamo capiti.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, la prego. Poiché io non insegno a lei come fare il senatore, lei, cortesemente, non mi insegni come fare il Presidente.

MANZIONE (*Ulivo*). Assolutamente.

PRESIDENTE. Mi pare che la discussione sia stata amplissima. Io le ho dato la parola, pregandola di essere sintetico, così poi passiamo al voto.

MANZIONE (*Ulivo*). Si tratta di un punto che blocca i lavori dell'Assemblea; se lei vuole limitare anche la possibilità di esporre....

PRESIDENTE. No, assolutamente.

MANZIONE (*Ulivo*). Allora, mi faccia continuare, signor Presidente.

Come dicevo, il collega Calvi ha fatto un'affermazione che non posso assolutamente accettare; mi riferisco alla distinzione che lui introduce quando dice che deve esserci un doppio regime perché esiste una situazione più grave, che comporta l'illecito penale, e quindi il reato, rispetto alla quale devono esserci dei controlli (e per la quale è giusto quindi il controllo del giudice che interviene sull'operato del PM per decidere se si acquisiscano o meno quelle intercettazioni), e una situazione meno grave, che riguarda il procedimento disciplinare.

Collega Calvi, lei dimentica che il bene tutelato nell'ordinamento è lo stesso: è il diritto alla riservatezza, è quel diritto a non dover subire un'intrusione violenta che si spiega soltanto - ed è una eccezione - con i presupposti e i requisiti che il codice penale prevede. Quindi, non c'è alcun distinguo tra le due cose e sarebbe assurdo che da una violazione certificata dal giudice del processo penale nascesse un elemento da utilizzare nel procedimento disciplinare.

Io penso che per una logica di civiltà giuridica su questa distinzione non potrebbe convenire nemmeno il ministro Nicolais, che legittimamente vuole mettere in campo delle scelte che accelerino un percorso che molto spesso è impantanato e non produce effetto: d'altra parte, ogni accelerazione ha dei prezzi che devono essere pagati. In questo caso, collega Calvi, c'è il diritto alla riservatezza, a quella *privacy* che va rispettato in ogni caso.

Ci si dice poi che il provvedimento può essere modificato successivamente. Collega Salvi, noi stiamo trattando un disegno di legge relativo ai rapporti tra le norme penali e gli effetti sull'azione disciplinare. Ecco perché c'è un emendamento che mette in guardia sul fatto che se da un

processo penale si vuole utilizzare una parte degli elementi, ovvero le intercettazioni, lo si può fare entro i limiti di garanzia previsti dal codice penale. Quindi, c'è un emendamento perfettamente coerente e, se noi vogliamo velocizzare il procedimento disciplinare, ministro Nicolais, dobbiamo farlo rispettando quelle garanzie che sono patrimonio di tutti. Il giustizialismo in questa materia non ci interessa, così come non ci interessa quel garantismo orpelloso - se mi lascia passare il termine - che serve solamente a frenare. Di fronte ad alcuni diritti, però, ci deve essere la capacità, innanzi tutto del Parlamento e dell'Assemblea, di pretenderne il rispetto.

Ciò detto, arrivo alla proposta e mi avvio alla conclusione. Se il problema è solo formale e nominalistico del richiamo all'articolo 268 del codice di procedura penale (benché non possiamo discutere di un qualcosa che non è una norma, perché c'è stata solo una privazione alla Camera, e quindi non ha diritto proprio di entrare nell'ambito delle valutazioni corrette che quest'Assemblea deve fare), allora, con il permesso del collega Palma, proporrei di modificare l'emendamento 4.0.100, eliminando le parole: «ai sensi dell'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale». L'emendamento, pertanto sarebbe il seguente: «Nei procedimenti disciplinari nei confronti dei pubblici dipendenti non sono utilizzabili le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni delle quali non sia stata disposta dal giudice l'acquisizione».

Come verrà regolamentata questa acquisizione è un paradigma astratto che ci convince, nel senso che siamo perfettamente consapevoli che quella regolamentazione, ove venisse modificata e scollegata dai parametri del citato comma 6 dell'articolo 268, sarebbe ugualmente legittimamente applicabile, ma oltre questo mi pare che non si possa andare. (*Applausi dei senatori Carrara e Centaro*).

PRESIDENTE. Senatore Palma, è d'accordo con questa nuova formulazione?

PALMA (FI). Sì, Presidente, sono d'accordo.

PRESIDENTE. Invito pertanto il relatore a pronunciarsi sulla riformulazione proposta dal senatore Manzione.

CALVI, relatore. Presidente, vorrei soltanto osservare che si tratta di una modifica formale; non cambia assolutamente niente e quindi il mio parere resta contrario.

PRESIDENTE. Procediamo quindi con la votazione degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

***VILLONE (Ulivo).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (Ulivo). Signor Presidente, mi conceda qualche minuto per esprimere il mio voto contrario, immagino in dissenso dal mio Gruppo, sull'articolo 4. Ne vorrei motivare le ragioni all'Assemblea. Mi consenta una premessa: su un grande giornale nazionale di stamattina, il ministro Padoa-Schioppa, rispondendo alla domanda di un giornalista sui costi e sugli sprechi della politica, dice: «Ho appena letto il gran bel libro di Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo "La casta". Ciò che ora va fatto è tradurre questa eccellente inchiesta giornalistica in misure correttive. E' il nostro vero tesoro nascosto. Si tratta solo di farlo emergere, anche perché non bisogna alimentare un senso di ostilità nei confronti della politica, già troppo diffuso nell'opinione pubblica». Eccellenti parole. Se non fosse che danno l'impressione che il Ministro si sia accorto stamattina del problema.

Ho molta stima del ministro Padoa-Schioppa come studioso. Immagino che come tale sia dedito più agli studi che alla lettura delle cronache. Se seguisse le cronache saprebbe che il tema è oggetto di un duro scontro, da qualche tempo a questa parte. Se seguisse gli atti parlamentari, in particolare, saprebbe che è stata presentata, in occasione della legge finanziaria, una serie di emendamenti, a firma mia e di altri colleghi più autorevoli di me, che tendevano appunto a colpire e ridurre per un potenziale ammontare di alcuni miliardi di euro - come dicemmo all'epoca - i costi della politica. Il tesoro lo avevamo visto, ovviamente!

Mi spiace di parlare di un Ministro che in questo momento non c'è. Ma se per caso e per avventura leggerà gli atti parlamentari, è bene sia reso edotto di questa mia posizione.

E vengo alla connessione con il tema di oggi: voterò contro questo articolo perché nell'ultima frase si è aggiunto in Commissione, su iniziativa dei colleghi dell'opposizione e con il consenso del relatore, un periodo per cui si manda una certa documentazione all'Alto Commissario per la prevenzione e contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione. Questa è appunto una di quelle finte autorità delle quali avevo proposto con altri colleghi la soppressione in finanziaria.

Per la verità avevo combattuto l'istituzione di questa autorità già nell'altra legislatura. Ho sempre considerato assurdo e persino pericoloso che si volesse combattere la corruzione da un unico centro nazionale, dovendosi contrastare la corruzione e l'illecito con le procure competenti per territorio, con la Corte dei conti competente per territorio, con il controllo politico e sociale nel territorio, con l'iniziativa e la funzione ispettiva dei parlamentari del territorio. Sarebbe un Moloch pericolosissimo quell'organismo che centralmente avesse davvero il potere di controllare e contrastare la corruzione e l'illecito in tutto il Paese.

Comunque, nella specie, questa autorità non è in grado di contrastare alcunché perché si compone di un presidente, di due vice presidenti, di un dirigente di prima fascia e di alcune unità di personale. Come potrebbe mai questa autorità contrastare la corruzione in tutto il Paese? Davvero non si capisce! Se arrivano delle carte non avranno scaffali su cui metterle o personale per leggerle. Se avranno scaffali e personale, mancheranno gli strumenti operativi per far seguire qualsiasi effetto alla lettura. Quindi, chiaramente questo emendamento - lo dico in maniera pacata - tende ad occultare l'inutilità di questa struttura, che andrebbe opportunamente soppressa, ed a confortare l'esistenza di una superfetazione istituzionale da eliminare.

Ecco perché sono contrario. Non voglio sentirmi dire domani dal ministro Padoa-Schioppa che io, con le mie scelte parlamentari, ho reso più difficile il recupero di quel "tesoro" di cui adesso parla. E non vorrei - tra l'altro - che ne parlasse per far sì che poi l'altro "tesoretto", di cui tutti sappiamo, sia destinato al debito, diventando invece questo il tesoro che sarà destinato alle famiglie italiane.

Quindi, esprimo il mio voto contrario. La clientela, signor Presidente, non è di destra, di centro o di sinistra: è clientela e basta. *(Applausi dei senatori Salvi, Calderoli, Amato e Scarpa Bonazza Buora. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Omissis

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1270 (ore 17,08)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.100 (testo 2).

CENTARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (FI). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, Forza Italia voterà a favore dell'emendamento 4.0.100 (testo 2); vorrei, tuttavia, aggiungere altre due argomentazioni a suo sostegno e per confutare quanto sostenuto dal relatore.

In punto di merito e in punto di sostanza, nel rapporto tra processo penale e procedimento disciplinare, il fatto oggetto del processo penale è lo stesso che sarà oggetto del procedimento disciplinare. Non ci sono fatti circostanti che si aggiungono attraverso le intercettazioni a quel fatto. Si parte dal processo penale, avrà una valutazione penale o sarà ritenuto irrilevante

penalmente e sarà valutato in sede disciplinare, ma è comunque una fattispecie limitata a quel fatto.

Ecco perché l'irrilevanza che viene dichiarata dal giudice attiene ad una irrilevanza di riferimento al fatto che viene esaminato dal giudice penale e che è identico a quello che verrà esaminato in sede di procedimento disciplinare. Non si tratta, cioè, di circostanze aggiuntive ed ecco perché tutto ciò che è irrilevante attiene a profili di *privacy* che nulla hanno a che vedere con ciò che è oggetto del procedimento disciplinare. Ciò in punto di fatto.

In punto di procedimento parlamentare, se tutti affermiamo che il principio è giusto e che esso dovrà essere inserito nella legge sulle intercettazioni telefoniche - modificandola, perché non potrà che essere così - allora affermiamo che sappiamo, fin dall'inizio, e ancor più con le modifiche suggerite dal collega Manzione, che evitano il riferimento alla norma, ma che sanciscono un principio di vaglio da parte del giudice, che la legge sulle intercettazioni dovrà essere modificata proprio per attuare quel principio.

Allora, il principio lo possiamo attuare subito e poi, di conseguenza, modificare la legge sulle intercettazioni, non far sì che la legge passi per poi modificare, dopo la modifica della legge in tema di intercettazioni, anche questo provvedimento; ciò francamente mi sembra una diseconomia nel procedimento parlamentare.

Ecco perché sosteniamo, in modo assoluto e completo, la modifica sottoposta all'Aula dal collega Nitto Palma.

MANZIONE (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Ulivo*). Signor Presidente, chiedo il voto elettronico. Quindi, se ci sono altre dichiarazioni di voto le faccia fare, se c'è qualcuno che per il Gruppo dell'Ulivo vuole intervenire - io ho detto già come la penso - sappia che sull'emendamento 4.0.100 (testo 2) chiedo il voto elettronico. Quindi, verifichi se non ci sono altre richieste di intervento.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Manzione, del suo costante aiuto a presiedere il Senato; il suo aiuto è veramente encomiabile e prezioso.

BOCCIA Antonio (*Ulivo*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA Antonio (*Ulivo*). Signor Presidente, il Gruppo dell'Ulivo voterà in linea con le indicazioni del relatore e del Governo. È evidente, dal dibattito che vi è stato, che questo non esaurirà la questione, perché i temi posti sono di grande interesse.

Sappiamo - lo ha ricordato il presidente Salvi - che tra breve dovremo esaminare un provvedimento ben più mirato a risolvere le questioni al nostro esame, all'interno del quale si potranno rinvenire soluzioni adeguate alle giuste osservazioni che sono state formulate da alcuni colleghi, in particolare dal collega Manzione. D'altro canto, il bicameralismo serve anche a questo e vedere cosa succede nell'altra Camera non è indifferente. La questione esiste, però in questo momento riteniamo che il Governo abbia anche il diritto di vedersi approvato un provvedimento che mette a trasparenza il sistema e che, per certi versi, non ha a che fare con la questione sollevata, che è sicuramente pertinente, ma che riguarda un tema più generale.

Per questi motivi, voteremo contro l'emendamento 4.0.100 (testo 2), consapevoli che la questione esiste e sarà affrontata al momento opportuno.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.100 (testo 2), presentato dal senatore Palma e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1270

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BARBATO *(Misto-Pop-Udeur)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBATO *(Misto-Pop-Udeur)*. Signor Presidente, chiedo di consegnare agli atti il testo della mia dichiarazione di voto (assecondando in tal modo tutti gli amici della coalizione), preannunciando, a nome del Gruppo dell'Udeur, il mio voto favorevole. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

TIBALDI *(IU-Verdi-Com)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIBALDI *(IU-Verdi-Com)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Verdi-Comunisti italiani. Poiché - come si dice dalle mie parti - sembra che ci sia sempre fuoco nel castello e che quindi bisogna scappare...

PRESIDENTE. Io non ho alcun fuoco; quindi, se vuole svolgere la sua dichiarazione di voto, può farlo.

TIBALDI *(IU-Verdi-Com)*...chiedo anch'io l'autorizzazione a consegnare la mia dichiarazione di voto agli atti.

PRESIDENTE. Bene, è una sua scelta. La Presidenza pertanto l'autorizza in tal senso.

SAPORITO *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO *(AN)*. Signor Presidente, non consegnerò agli atti la mia dichiarazione, ma sarò molto breve.

Quando ci siamo trovati in 1^a Commissione di fronte a questo disegno di legge, abbiamo avuto dei dubbi e ci siamo chiesti se la risposta che il Governo voleva dare per rilanciare la pubblica amministrazione potesse iniziare con un provvedimento che è mal visto dalla stessa pubblica amministrazione e dai pubblici dipendenti. Abbiamo ottenuto alcuni chiarimenti da parte del Governo e il nostro voto alla fine, sia pur con qualche perplessità, sarà favorevole.

Onorevoli colleghi, i rapporti tra procedura penale e procedimento disciplinare sono collegati in un quadro di principi che la dottrina e la giurisprudenza hanno ben precisato. Il primo principio è la precedenza del procedimento penale su quello disciplinare. *(Brusio)*. Signor Presidente, vorrei cercare di parlare.

PRESIDENTE. Lei ha perfettamente ragione. Colleghi, cortesemente dovete permettere al senatore Saporito di parlare in un clima meno festoso.

SAPORITO (AN). Il secondo principio è che i fatti accertati in sede penale non possono formare oggetto di nuova indagine in sede amministrativa, ma solo sotto il profilo di un apprezzamento diverso disciplinarmente. Il terzo principio è che la condanna dei pubblici dipendenti in sede penale comporta sempre anche il riconoscimento di una responsabilità disciplinare, mentre la sentenza di assoluzione - e questo è un punto delicato - non ha lo stesso valore in sede disciplinare, potendo in ogni caso dar luogo ad una sanzione sul piano disciplinare.

Da ciò consegue la natura del rapporto tra procedimento penale e disciplinare: ci dobbiamo chiedere perché non c'è stata l'automatica applicazione nei confronti dei pubblici dipendenti del giudicato penale. La ragione è che c'era bisogno di un filtro, di un approfondimento tale che, riguardando servitori dello Stato, si avesse la certezza del diritto, soprattutto per quanto riguarda le conseguenze di tipo familiare che ha colui che viene condannato in primo grado, quindi messo alla gogna, e che successivamente, semmai dopo anni e dopo aver perso il lavoro, viene ritenuto definitivamente innocente.

Non ho nessun dubbio, e non ne ho avuti neanche in Commissione, sui contenuti degli articoli 1, 2, 4 e 5. Ho avuto una difficoltà a comprendere lo spirito dell'articolo 3, che sposta a favore del procedimento penale l'asse di equilibrio fra azione disciplinare e azione penale, che la giurisprudenza e la dottrina - come avanti ricordavo - hanno chiarito in maniera precisa con dei principi che devono dare sistemazione a questa materia. Ho difficoltà ad accettare la tesi secondo la quale, facendo un'apertura verso una maggior severità e velocità al tempo stesso, in qualche modo si possa determinare un miglioramento della pubblica amministrazione.

A mio giudizio, e concludo, signor Presidente, la pubblica amministrazione non ha bisogno di provvedimenti siffatti, ma di un'attenzione maggiore: ci sono i contratti che non si rinnovano, ci sono state le sentenze della Corte costituzionale in materia di *spoils system*, c'è altresì una grande paura e preoccupazione della dirigenza dello Stato; bene, noi non possiamo iniziare soltanto punendo ancora di più, ma con uno sguardo più elevato e con un'attenzione maggiore a quelli che sono i dirigenti dello Stato, ma anche i servitori dell'interesse nazionale.

Comunque, il nostro voto sarà favorevole.

MAFFIOLI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLI (UDC). Signor Presidente, intervengo per preannunciare il voto favorevole dell'UDC. Chiedo di poter consegnare il testo della mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

SINISI (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINISI (Ulivo). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo dell'Ulivo sul provvedimento in esame perché rende più tempestivo ed efficace il provvedimento disciplinare e risolve una disparità di trattamento tra i condannati con riti speciali e quelli condannati con rito ordinario. *(Applausi dal Gruppo Ulivo)*.

PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione.

È approvato.

Omissis

La seduta è tolta (ore 17,43).